

**TARIFFARIO DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE (1)**

<b>SPESE DI AVVIO:</b>	
<b>PARTE ISTANTE:</b>	€ 40,00 oltre IVA, spese di avvio procedura
	€ 80,00 oltre IVA, spese di avvio procedura per mediazioni con valore superiore ad € 250.000,00 oltre a spese vive documentate
<b>PARTE INVITATA:</b>	€ 40,00 oltre IVA, spese avvio procedura
	€ 80,00 oltre IVA, spese avvio procedura per mediazioni con valore superiore ad € 250.000,00
<b>N.B.:</b>	per estendere il procedimento ad altre parti si applicheranno le spese vive documentate di segreteria
<b>SPESE DI MEDIAZIONE</b> (oltre alle SPESE DI AVVIO):	
* <b>NESSUNA</b> , in caso di mancata adesione della parte invitata al PRIMO INCONTRO o di esito negativo dello stesso	
* <b>SECONDO IL TARIFFARIO</b> che segue, a carico di ciascuna delle parti <b>in solido</b> , in caso di esito positivo del PRIMO INCONTRO e di prosecuzione del procedimento di mediazione	
* In caso di <b>MEDIAZIONE TELEMATICA</b> saranno dovuti ulteriori € 1,50 più IVA per ogni parte, per ogni difensore e per firma del Mediatore.	

<b>SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE O CENTRO DI INTERESSI AL NETTO DELL'IVA</b>						
<b>MEDIAZIONE VOLONTARIA</b>						
<b>VALORE DELLA LITE</b>		<b>Base</b>	<b>Aumento 1/5 per particolare difficoltà (2)</b>	<b>Aumento 1/4 per esito favorevole (3)</b>	<b>Aumento 1/5 per proposta</b>	<b>Indennità massima</b>
fino a	€ 1.000,00	65,00	13,00	16,25	13,00	107,25
da	€ 1.000,01 a 5.000,00	130,00	26,00	32,50	26,00	214,50
da	€ 5.000,01 a 10.000,00	240,00	48,00	60,00	48,00	396,00
da	€ 10.000,01 a 25.000,00	360,00	72,00	90,00	72,00	594,00
da	€ 25.000,01 a 50.000,00	600,00	120,00	150,00	120,00	990,00
da	€ 50.000,01 a 250.000,00	1.000,00	200,00	250,00	200,00	1.650,00
da	€ 250.000,01 a 500.000,00	2.000,00	400,00	500,00	400,00	3.300,00
da	€ 500.000,01 a 2.500.000,01	3.800,00	760,00	950,00	760,00	6.270,00
da	€ 2.500.000,01 a 5.000.000,01	5.200,00	1.040,00	1.300,00	1.040,00	8.580,00
oltre	€ 5.000.000,00	9.200,00	1.840,00	2.300,00	1.840,00	15.180,00
<b>MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX ART. 5 D. LGS 28/2010 O DELEGATA DAL GIUDICE</b>						
<b>VALORE DELLA LITE</b>		<b>Base</b>	<b>Aumento 1/5 per particolare difficoltà</b>	<b>Aumento 1/4 per esito favorevole (3)</b>	<b>Aumento 1/5 per proposta</b>	<b>Indennità massima</b>
fino a	€ 1.000,00	43,33	/	16,25	/	59,58
da	€ 1.000,01 a 5.000,00	86,67		32,50		119,17
da	€ 5.000,01 a 10.000,00	160,00		60,00		220,00
da	€ 10.000,01 a 25.000,00	240,00		90,00		330,00
da	€ 25.000,01 a 50.000,00	400,00		150,00		550,00
da	€ 50.000,01 a 250.000,00	666,67		250,00		916,67
da	€ 250.000,01 a 500.000,00	1.000,00		500,00		1.500,00
da	€ 500.000,01 a 2.500.000,01	1.900,00		950,00		2.850,00
da	€ 2.500.000,01 a 5.000.000,01	2.600,00		1.300,00		3.900,00
oltre	€ 5.000.000,00	4.600,00		2.300,00		6.900,00

- (1) l'indennità comprende le spese di "avvio", come sopra specificate e le "spese di mediazione", comprensive dell'onorario del mediatore**
- (2) l'aumento per "particolare difficoltà" è facoltativo mentre gli altri due ("esito favorevole" e "proposta") sono obbligatori**
- (3) la maggiorazione per "esito favorevole" è l'unica consentita in caso di mediazione obbligatoria ed è calcolata sulla "base" prevista per la mediazione volontaria**

#### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'**

##### **Art. 16**

**1.** L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

**2.** Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di € 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della della sua adesione al procedimento.

L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

**3.** Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

**4.** L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione (2);

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

**5.** Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

**6.** Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

**7.** Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

**8.** Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

**9.** Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

**10.** Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

**11.** Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

**12.** Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

**13.** Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4 lettera d) per le materie di cui all'art. 5 co. 1 del decreto legislativo. Resta, altresì, ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

**14.** Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto sono derogabili.